

	archeologico in corso d'opera, la relazione archeologica finale e gli eventuali	
	campionamenti/analisi paleobotaniche, per un importo complessivo posto a	
	base dell'offerta pari a euro 12.851,52, oltre IVA, comprensivo di spese e	
	oneri accessori;	
	– Phoenix Archeologia S.r.L. ha presentato in MePA offerta economica pari a	
	euro 10.564,00, generata in data 31 marzo 2026, dichiarando di non voler	
	ricorrere al subappalto e di accettare le condizioni della documentazione di	
	affidamento;	
	– con determinazione dirigenziale n. [_____] del [_____] il servizio è stato	
	affidato a Phoenix Archeologia S.r.L. per l'importo di euro 10.564,00, oltre	
	IVA di legge;	
	– le premesse e i documenti richiamati formano parte integrante e sostanziale	
	del presente disciplinare.	
	ART. 1 – OGGETTO DELL'INCARICO	
	1. Il presente disciplinare regola l'affidamento del servizio di Direzione Operativa	
	Archeologica nell'ambito dell'Ufficio di direzione lavori dell'intervento di	
	riparazione e miglioramento strutturale post-sisma, restauro e	
	rifunzionalizzazione del Castello Estense di Ferrara.	
	2. L'Affidataria esegue il servizio tramite archeologo/i in possesso di adeguata	
	formazione ed esperienza professionale, sotto il coordinamento del Direttore dei	
	lavori e nel rispetto delle indicazioni del RUP, delle prescrizioni della	
	Soprintendenza competente e degli atti progettuali e contrattuali dell'intervento.	
	ART. 2 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO	

	1. Il rapporto costituisce appalto pubblico di servizi ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36. Per quanto non espressamente disciplinato dal Codice dei contratti pubblici e dai relativi allegati, si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice civile in materia di obbligazioni, contratti e appalto, ivi compresi gli artt. 1176, 1218, 1228, 1375 e 1655 e seguenti.	
	2. L'esecuzione del servizio avviene, in particolare, nel rispetto:	
	– del D.Lgs. n. 36/2023;	
	– del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;	
	– del D.M. 20 maggio 2019, n. 244, quale riferimento per i profili professionali dei professionisti dei beni culturali, ferma la disciplina vigente sull'esercizio della professione;	
	– del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, con particolare riferimento alle disposizioni applicabili ai cantieri temporanei o mobili, al Piano di sicurezza e coordinamento e agli altri documenti di sicurezza;	
	– dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; della legge n. 190/2012, del D.Lgs. n. 33/2013, del D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di comportamento della Provincia, per quanto applicabili;	
	– del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018.	
	3. L'Affidataria assicura l'esecuzione a regola d'arte secondo la diligenza qualificata richiesta dalla natura specialistica del servizio. L'inserimento funzionale nell'Ufficio di direzione lavori non determina alcun rapporto di subordinazione tra la Provincia e il personale dell'Affidataria.	

	4. L’Affidataria assicura altresì il rispetto di tutte le norme tecniche in vigore	
	attinenti le opere edilizie e strutturali, le norme igienico-edilizie, urbanistiche,	
	ambientali, la tutela dei beni artistici, architettonici e del paesaggio, le norme	
	per la prevenzione incendi, le norme per il superamento delle barriere	
	architettoniche, le norme sulle strutture, le norme sugli impianti, ed ogni altra	
	norma tecnica specifica ancorché vigente al momento dello svolgimento della	
	prestazione professionale richiesta.	
	5. L’Affidataria è altresì tenuta al rispetto delle disposizioni del codice civile in	
	materia di prestazione d’opera intellettuale, delle norme che disciplinano	
	l’esercizio della professione, del relativo codice deontologico e di ogni altra	
	disposizione legislativa, regolamentare o tecnica vigente applicabile alle	
	prestazioni affidate.	
	ART. 3 – NATURA E DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE	
	1. Il quadro economico complessivo dell’intervento ammonta a euro	
	16.259.168,70, di cui euro 12.729.767,66 quale importo stimato dei lavori	
	comprensivo degli oneri della sicurezza; nell’ambito di tali lavori, l’importo	
	stimato delle opere di interesse archeologico è pari a euro 385.000,00.	
	2. La Direzione Operativa Archeologica riguarda, in particolare, le aree e le	
	lavorazioni di interesse archeologico individuate nel progetto, tra cui il recupero	
	del cosiddetto “giardino pensile di Eleonora d’Aragona”, nell’attuale Sala del	
	Consiglio, e la zona degli imbarcaderi interessata da spazi tecnico-impiantistici.	
	3. Le prestazioni comprendono:	
	– controllo archeologico in corso d’opera, da svolgere in relazione alle	

dall'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023.

ART. 4 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE

1. L'Affidataria opera in stretto raccordo con il RUP e sotto il coordinamento del Direttore dei lavori. L'archeologo incaricato risponde della propria attività direttamente al Direttore dei lavori per le funzioni assegnate nell'ambito dell'Ufficio di direzione lavori.
2. La presenza in cantiere è assicurata in occasione delle lavorazioni che richiedono controllo archeologico e ogniqualvolta sia richiesta dal Direttore dei lavori o dal RUP con congruo preavviso, compatibilmente con eventuali situazioni di urgenza. Le attività sono documentate con rapporti o verbali di sopralluogo, corredati, quando necessario, da documentazione fotografica e grafica.
3. L'Affidataria segnala senza ritardo al Direttore dei lavori e, nei casi di particolare gravità o urgenza, anche al RUP, ogni rinvenimento, evidenza, difformità, rischio o circostanza che richieda valutazioni o determinazioni dell'organo di tutela o che possa incidere su tempi, costi, qualità o modalità di esecuzione delle lavorazioni.
4. I rapporti formali con l'esecutore dei lavori e gli ordini di servizio competono al Direttore dei lavori. L'Affidataria e il professionista da essa designato possono impartire indicazioni tecnico-operative esclusivamente nei limiti delle funzioni e delle deleghe ricevute e non possono autorizzare varianti, maggiori spese, nuovi prezzi o prestazioni extra-contrattuali né assumere impegni in nome e per conto della Provincia.
5. Tutti i verbali, rapporti, rilievi, fotografie, elaborati e dati prodotti sono tempestivamente trasmessi al Direttore dei lavori/RUP e conservati negli ambienti digitali indicati dalla Provincia, in formati leggibili e, ove richiesto,

	modificabili e interoperabili. La registrazione deve essere particolarmente	
	tempestiva per fatti, reperti e lavorazioni non più accertabili successivamente.	
	ART. 5 - PROFESSIONISTA RESPONSABILE E REQUISITI DEL PERSONALE IMPIEGATO	
	1. L’Affidataria individua quale referente e responsabile operativo per l’esecuzione	
	della Direzione Operativa Archeologica il Dott. Claudio Negrelli, C.F.	
	NGRCLD63A15A944G, in possesso dei requisiti professionali dichiarati in sede di	
	affidamento e di adeguata formazione ed esperienza nel settore archeologico.	
	2. L’Affidataria garantisce che tutte le attività specialistiche siano svolte da	
	archeologi e, per le analisi specialistiche eventualmente attivate, da soggetti	
	professionalmente qualificati in relazione alla prestazione. I nominativi e i	
	curricula del personale impiegato sono comunicati alla Provincia prima dell’avvio	
	delle relative attività, se non già acquisiti in sede di procedura.	
	3. La sostituzione del professionista responsabile è ammessa soltanto per motivate	
	esigenze e previa autorizzazione della Provincia, a condizione che il sostituto	
	possieda requisiti almeno equivalenti a quelli del professionista sostituito e che	
	sia garantita la continuità delle attività.	
	ART. 5BIS – INCOMPATIBILITA’	
	1. Ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. 36/2023, che disciplina il conflitto di interessi,	
	l’Affidataria e i professionisti impiegati non potranno partecipare né all'appalto o	
	alla concessione, né agli eventuali subappalti o cottimi relativi al lavoro pubblico	
	oggetto del presente incarico. Ai medesimi appalto, concessione, subappalti e	
	cottimi non potranno partecipare soggetti controllati, controllanti o collegati ai	
	professionisti, ai sensi dell'art. 2359 C.C. La mancata comunicazione di un	

	conflitto rilevante costituisce grave inadempimento.	
	ART. 6 – ONORARIO	
	1. Il corrispettivo contrattuale è pari a euro 10.564,00 (euro	
	diecimilacinquecentosessantaquattro/00), oltre IVA nella misura di legge, se	
	dovuta, fatta salva la verifica e l'adeguamento dei compensi all'effettivo importo	
	finale delle opere-progettate.	
	Ai soli fini della contabilizzazione delle singole componenti, il corrispettivo è	
	ripartito proporzionalmente come segue:	
	▪ Controllo archeologico in corso d'opera - € 7.769,19	
	▪ Relazione archeologica finale - € 739,80	
	▪ Eventuali campionamenti/analisi paleobotaniche - € 2.055,01	
	L'importo potrà essere rideterminato in aumento o in diminuzione qualora, nel	
	corso dell'esecuzione, si renda necessaria una modifica della consistenza delle	
	prestazioni affidate, esclusivamente nei casi e alle condizioni di cui all'art. 120,	
	comma 1, lettere a), b) e c), del D.Lgs. n. 36/2023 e nel rispetto degli ulteriori	
	limiti previsti dal medesimo articolo. La modifica delle prestazioni e la	
	conseguente variazione del corrispettivo devono essere preventivamente	
	autorizzate e formalizzate dalla Provincia.	
	2. Il corrispettivo è onnicomprensivo di spese, trasferte, sopralluoghi, riunioni,	
	attrezzature ordinarie, documentazione, elaborazioni, comunicazioni,	
	assicurazioni e di ogni onere necessario per l'esatto adempimento delle	
	prestazioni.	
	ART. 7 – DURATA DELL'INCARICO	
	1. L'incarico ha inizio dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare, ovvero	

	dalla data dell'eventuale ordine di avvio anticipato disposto nelle forme di legge,	
	e segue le tempistiche del contratto principale di lavori e del relativo Capitolato	
	Speciale d'Appalto.	
	2. La prestazione si considera conclusa trascorsi 60 giorni dalla trasmissione, da	
	parte della committenza, della documentazione prevista dalla normativa e dalle	
	prescrizioni dell'organo di tutela alla Soprintendenza competente, fermo	
	restando l'obbligo di completare gli adempimenti già compresi nell'incarico	
	eventualmente richiesti in tale periodo.	
	3. Le sospensioni, riprese, proroghe o slittamenti del contratto principale	
	determinano il corrispondente adeguamento temporale del servizio, senza	
	automatico diritto a maggiori compensi se non comportano nuove o maggiori	
	prestazioni. Eventuali effetti economici sono disciplinati esclusivamente secondo	
	il D.Lgs. n. 36/2023 e previa formale autorizzazione della Provincia.	
	4. L'Affidataria non può sospendere unilateralmente l'esecuzione, salvo i casi	
	previsti dalla legge o un ordine scritto della Provincia.	
	ART. 7 BIS MODALITÀ DI PAGAMENTO DELL'ONORARIO	
	1. Non è prevista anticipazione del prezzo. Il corrispettivo è liquidato previa verifica	
	della regolare esecuzione delle prestazioni da parte del RUP, con il supporto del	
	Direttore dei lavori per gli aspetti tecnico-operativi, secondo le seguenti	
	modalità:	
	– controllo archeologico in corso d'opera: liquidazioni periodiche sulla base	
	delle ore effettivamente svolte, documentate e validate, entro il limite	
	contrattuale della relativa componente;	
	– relazione archeologica finale: liquidazione dopo la consegna e l'accettazione	

	della documentazione prevista;	
	– campionamenti e analisi paleobotaniche: liquidazione dopo l'esecuzione	
	delle attività preventivamente autorizzate e la consegna dei relativi	
	esiti/documenti.	
	2. Le fatture sono emesse esclusivamente previa autorizzazione del RUP e devono	
	riportare almeno il CIG, entrambi i CUP, l'oggetto dell'incarico, gli estremi del	
	provvedimento di affidamento, il conto corrente dedicato e il codice univoco	
	ufficio UFWK05.	
	3. In ragione delle diverse fonti di finanziamento dell'intervento, la Provincia può	
	richiedere l'emissione di fatture separate o la ripartizione degli importi secondo	
	le indicazioni contabili comunicate dal RUP, senza modifica dell'importo	
	complessivo dovuto.	
	4. Il pagamento è effettuato nei termini di legge dal ricevimento di fattura regolare	
	e completa, previa verifica della regolarità contributiva e fiscale e della corretta	
	esecuzione delle prestazioni. In caso di fattura irregolare o incompleta, il termine	
	decorre dalla ricezione della documentazione corretta.	
	ART. 7 TER – VARIAZIONI O INCREMENTO DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE	
	1. Qualora l'importo delle opere cui si riferisce l'incarico subisca una variazione	
	rispetto all'importo aggiudicato, si potrà applicare l'art 120 del D. Lgs. 36/2023	
	ART. 8 – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE	
	1. Ai sensi dell'art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, per il presente affidamento	
	diretto non è richiesta garanzia provvisoria.	
	2. Ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, non è richiesta la garanzia	

	definitiva, in considerazione dello sconto offerto, della comprovata solidità	
	dell’Affidataria, del contenuto importo contrattuale e della natura specialistica e	
	circoscritta delle prestazioni affidate. Si tiene altresì conto del fatto che	
	l’Affidataria ha dichiarato di non ricorrere al subappalto e che la liquidazione del	
	corrispettivo è subordinata alla verifica della regolare esecuzione delle	
	prestazioni; tali circostanze determinano un limitato rischio economico per la	
	Stazione appaltante e rendono non proporzionata, rispetto all’entità e alle	
	caratteristiche dell’affidamento, la richiesta della garanzia definitiva.	
	3. L’Affidataria ha prodotto polizza di responsabilità civile professionale/aziendale	
	n. 501811847, emessa da Allianz S.p.A, con massimale di euro 3.000.000,00,	
	decorrenza 12/12/2025 e scadenza 12/12/2026, idonea a coprire i rischi	
	derivanti dall’esecuzione delle attività affidate. La copertura deve permanere	
	senza soluzione di continuità per tutta la durata del contratto.	
	4. L’Affidataria trasmette tempestivamente ogni rinnovo, appendice o variazione	
	della polizza. La perdita o l’inefficacia della copertura, ove richiesta quale	
	requisito dell’affidamento, costituisce grave inadempimento.	
	ART. 9 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	
	1. L’Affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti	
	dall’art. 3 della legge n. 136/2010 e successive modificazioni e utilizza, per i	
	movimenti finanziari relativi al contratto, il conto corrente dedicato comunicato	
	alla Provincia nell’ambito della RdO MePA n. 6195632, indicando i soggetti	
	delegati a operare sul medesimo.	
	2. La violazione degli obblighi di tracciabilità comporta le conseguenze previste	
	dalla legge, ivi compresa la risoluzione del contratto nei casi stabiliti dalla	

	normativa vigente.	
	ART. 10 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL’AFFIDATARIA	
	1. L’Affidataria esegue le prestazioni con la diligenza qualificata richiesta dall’attività specialistica e risponde, ai sensi degli artt. 1218 e 1228 del codice civile, dell’operato dei propri dipendenti, collaboratori e ausiliari utilizzati nell’esecuzione del contratto, ferma la responsabilità professionale personale dei soggetti che sottoscrivono atti o assumono specifiche funzioni tecniche.	
	2. Sono a carico dell’Affidataria l’organizzazione dei propri mezzi e del proprio personale, i dispositivi di protezione individuale e ogni onere necessario per l’accesso e l’operatività in cantiere. Essa rispetta le disposizioni del CSE e le regole di sicurezza del cantiere, senza assumere per ciò solo le funzioni proprie del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.	
	3. L’Affidataria comunica immediatamente ogni circostanza che possa incidere sui requisiti di partecipazione, sulla capacità di eseguire il contratto, sulla continuità del servizio o sull’indipendenza del controllo archeologico.	
	4. L’Affidataria non può omettere controlli, registrazioni o segnalazioni di propria competenza confidando esclusivamente nell’attività dell’esecutore dei lavori, del Direttore dei lavori o di altri componenti dell’Ufficio di direzione lavori.	
	ART. 11 - SUBAPPALTO, COLLABORATORI E CESSIONE DEL CONTRATTO	
	1. In conformità agli atti di affidamento e alla dichiarazione resa nell’offerta MePA, l’Affidataria non ricorre al subappalto per alcuna delle prestazioni oggetto del presente contratto.	
	2. Restano ferme le fattispecie che, ricorrendone i presupposti, non si configurano	

	come subappalto ai sensi dell'art. 119, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023.	
	L'eventuale impiego di soggetti rientranti in tali fattispecie deve essere	
	previamente comunicato alla Provincia e non può comportare alcun maggior	
	onere né eludere il divieto di subappalto assunto in sede di offerta.	
	3. È vietata la cessione, anche parziale, del contratto, fatti salvi i casi	
	espressamente consentiti dalla legge in relazione a modificazioni soggettive	
	dell'operatore economico.	
	ART. 12 - PERSONALE E CONTRATTO COLLETTIVO	
	1. Qualora impieghi personale dipendente nell'esecuzione del servizio, l'Affidataria	
	applica il CCNL Edilizia Industria indicato negli atti di affidamento oppure un	
	contratto collettivo diverso che garantisca tutele equivalenti, secondo quanto	
	previsto dall'art. 11 del D.Lgs. n. 36/2023 e dalla relativa disciplina attuativa.	
	2. Sono a carico esclusivo dell'Affidataria tutti gli obblighi retributivi, contributivi,	
	previdenziali, assicurativi e di sicurezza nei confronti del proprio personale e dei	
	collaboratori. Nessun rapporto di lavoro si instaura tra tali soggetti e la Provincia.	
	3. L'Affidataria assicura il rispetto dei trattamenti economici e normativi	
	inderogabili applicabili e, ove richiesto dalla Provincia, fornisce la	
	documentazione necessaria alle verifiche di competenza.	
	ART. 13 – MODIFICHE, VARIAZIONI E SOSPENSIONE DELLE PRESTAZIONI	
	1. Nessuna modifica, estensione, riduzione o variazione delle prestazioni può	
	essere eseguita o remunerata se non previamente disposta o autorizzata per	
	iscritto dalla Provincia nel rispetto dell'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023. Indicazioni	
	verbali o richieste provenienti dall'esecutore dei lavori non costituiscono titolo	

	per compensi aggiuntivi.	
	2. La sospensione del servizio può essere disposta nei casi previsti dall'art. 121 del	
	D.Lgs. n. 36/2023 o in conseguenza della sospensione delle lavorazioni cui il	
	controllo archeologico è funzionalmente connesso. Durante la sospensione	
	l'Affidataria conserva e mette in sicurezza dati, reperti e documentazione di	
	propria competenza e svolge gli adempimenti non incompatibili con la	
	sospensione, se richiesti.	
	3. Qualora sopravvengano circostanze straordinarie e imprevedibili suscettibili di	
	incidere in modo rilevante sull'equilibrio contrattuale, l'Affidataria ne dà	
	immediata comunicazione motivata al RUP senza sospendere unilateralmente il	
	servizio; restano ferme le disposizioni del Codice in materia di rinegoziazione e	
	modifiche contrattuali	
	ART. 14 – PENALI	
	1. Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo imputabile all'Affidataria	
	rispetto a un termine contrattuale essenziale o a un termine specificamente	
	assegnato per iscritto e qualificato come essenziale, è applicata una penale pari	
	all'1 per mille dell'importo netto contrattuale, nel rispetto dell'art. 126 del D.Lgs.	
	n. 36/2023.	
	2. L'importo complessivo delle penali non può superare il 10% dell'importo netto	
	contrattuale. È fatto salvo il risarcimento del maggior danno, ricorrendone i	
	presupposti.	
	3. Le penali sono applicate previa contestazione scritta e valutazione delle	
	controdeduzioni dell'Affidataria. Non sono applicate per ritardi non imputabili	
	all'Affidataria, purché tempestivamente comunicati e documentati.	

	ART. 15 – RISOLUZIONE, RECESSO E CESSAZIONE DELL’INCARICO	
	1. La Provincia può risolvere il contratto nei casi previsti dall’art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 e dagli artt. 1453 e seguenti del codice civile, nonché per grave o reiterato inadempimento dell’Incaricata, previa contestazione e assegnazione di un congruo termine per adempiere, quando compatibile con la natura della violazione.	
	2. Ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, costituiscono cause di risoluzione espressa:	
	– la cessione del contratto o il subappalto non autorizzato;	
	– la violazione degli obblighi di tracciabilità finanziaria;	
	– la perdita dei requisiti professionali, l’insorgenza di cause di esclusione o l’assenza della copertura assicurativa;	
	– la violazione grave o reiterata degli obblighi di riservatezza, integrità, anticorruzione e divieto di pantouflage;	
	– il rifiuto ingiustificato di eseguire le prestazioni, la reiterata assenza nelle fasi rilevanti o l’omessa segnalazione di gravi difformità;	
	– il raggiungimento dell’importo massimo delle penali.	
	3. La Provincia può recedere dal contratto in qualunque momento ai sensi dell’art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023, con preavviso scritto non inferiore a venti giorni e con riconoscimento delle prestazioni regolarmente eseguite, nonché delle ulteriori somme dovute in base alla medesima disposizione.	
	4. L’Affidataria può recedere dal contratto esclusivamente nei casi previsti dalla legge. Restano ferme le conseguenze derivanti dall’eventuale inadempimento.	
	5. In ogni caso di cessazione l’Affidataria consegna immediatamente alla Provincia	

	tutti gli atti, dati, rilievi, fotografie, campioni in custodia, elaborati e documenti	
	aggiornati e assicura la collaborazione necessaria al subentro, nei limiti delle	
	prestazioni maturate e dovute.	
	ART. 16 – PANTOUFLAGE	
	1. Ai sensi dell’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001, è fatto divieto di	
	assumere a qualsiasi titolo (mediante qualsiasi tipologia contrattuale, di lavoro	
	subordinato o autonomo) o di conferire incarichi a ex dipendenti della Provincia	
	di Ferrara che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri	
	autoritativi o negoziali per conto dell’Ente nei confronti dell’incaricato per i tre	
	anni successivi alla cessazione del Rapporto. La violazione del divieto comporta la	
	nullità del contratto concluso e il divieto di contrattare con la pubblica	
	amministrazione per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei	
	compensi ad essi riferiti eventualmente percepiti e accertati.	
	ART. 17 – CODICE DI COMPORTAMENTO	
	1. L’Affidataria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2, comma 3, del D.P.R. 16	
	aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei	
	dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo	
	2001, n. 165” e dell’art. 2 del Codice di comportamento della Provincia di	
	Ferrara, da ultimo adottato con decreto del Presidente n. 167 del 24/12/2025,	
	l’incaricato si impegna, pena la risoluzione del rapporto con l'Ente, al rispetto	
	degli obblighi di condotta, previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili,	
	codici che, pur non materialmente allegati, sono disponibili sul sito istituzionale	
	dell’Ente nella Sezione “Statuto e Regolamenti”..	

	ART. 18 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE	
	1. Le Parti si impegnano a esaminare preventivamente in contraddittorio le	
	controversie relative all’interpretazione o all’esecuzione del contratto, senza che	
	ciò comporti sospensione delle prestazioni non contestate.	
	2. Per ogni controversia non definita in via bonaria è competente in via esclusiva il	
	Foro di Ferrara. È escluso il ricorso all’arbitrato.	
	ART. 19 - CONSULENTI SPECIALISTICI	
	1. L’Affidataria potrà avvalersi di consulenti di sua fiducia, senza per questo poter	
	richiedere ulteriori compensi e rimborsi, ed è comunque tenuto alla	
	sottoscrizione di tutti gli elaborati. L’incaricato sarà l’unico responsabile delle	
	attività e unico referente nei confronti dell’amministrazione. Potrà, comunque,	
	sotto la sua responsabilità e coordinamento, avvalersi di consulenti, con le	
	dovute professionalità e strumenti, per la preparazione, organizzazione e	
	realizzazione e gestione delle attività previste. Sono a carico dell’Affidataria tutti	
	gli oneri inerenti al rapporto di lavoro del proprio personale occupato in	
	esecuzione del contratto, compresi quelli previdenziali ed assistenziali nonché	
	quelli relativi alla responsabilità del datore del lavoro per danno del dipendente.	
	L’incaricato si impegna a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri	
	dipendenti e/o collaboratori in base alle leggi vigenti sulle assicurazioni sociali e	
	in generale a tutte le disposizioni normative vigenti in materia di lavoro.	
	L’incaricato si impegna ad attuare nei confronti dei propri dipendenti condizioni	
	normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai CCNL applicabili alla	
	data di stipulazione del contratto.	

	ART. 20 - DESIGNAZIONE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	
	AI SENSI DEL REGOLAMENTO U.E. 679/2016	
	1. In esecuzione del presente disciplinare, il soggetto incaricato effettua	
	trattamento di dati personali di titolarità dell'Ente.	
	2. In virtù di tale trattamento, le Parti stipulano l'accordo allegato al fine di	
	disciplinare oneri e responsabilità in aderenza al Regolamento (UE) del	
	Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679 (di seguito, anche "GDPR") e da	
	ogni altra normativa applicabile.	
	3. L'Affidataria è, pertanto, designata dalla Provincia di Ferrara quale Responsabile	
	del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del	
	Regolamento per il trattamento denominato "trattamento dei dati dei soggetti	
	coinvolti in una procedura di acquisto di beni e servizi e gestione del relativo	
	contratto", il quale si obbliga a dare esecuzione al contratto suindicato	
	conformemente a quanto previsto dall'Accordo allegato al presente disciplinare.	
	4. Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui	
	all'accordo allegato, nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non	
	producono l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al	
	rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per	
	conformarsi.	
	ART. 21 - EVENTUALI SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE	
	1. Sulla home page del sito istituzionale della Provincia di Ferrara, alla sezione dei	
	servizi on line, sono disponibili le indicazioni per la segnalazione al Responsabile	
	della prevenzione della corruzione dell'Ente di eventuali condotte illecite di cui si	

	è venuti a conoscenza durante o in occasione dell'espletamento dell'attività	
	oggetto dell'incarico.	
	ART. 22 - SPESE CONTRATTUALI	
	La presente scrittura privata avente ad oggetto prestazioni di servizi soggette	
	all'Imposta sul Valore Aggiunto, sarà registrata in caso d'uso ai sensi dell'art. 1, lett.	
	b) Parte II della Tariffa di cui al DPR 26/4/1986 n. 131 ed è esente da bollo ai sensi	
	dell'Allegato I.4 al D.Lgs. 36/2023.	
	ART. 23 – DISPOSIZIONI FINALI E SOTTOSCRIZIONE	
	1. Ogni comunicazione rilevante ai fini contrattuali è effettuata mediante PEC o	
	attraverso gli strumenti digitali indicati dalla Provincia. Le variazioni dei recapiti	
	producono effetto dalla loro comunicazione scritta.	
	2. L'eventuale nullità o inefficacia di una clausola non determina la nullità	
	dell'intero contratto; la clausola è sostituita dalla disposizione imperativa	
	applicabile o da una previsione che realizzi, per quanto possibile, la medesima	
	funzione economico-giuridica.	
	3. Il presente atto, previa lettura e conferma, viene sottoscritto in forma digitale	
	dalle Parti nei modi e nelle forme di legge in segno di piena accettazione	
	IL DIRIGENTE della Provincia di Ferrara	
	Dott. Andrea Aragusta	
	sottoscritto con firma digitale	

[illegible]